

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2423-AR

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 marzo 1993 (v. stampato Senato n. 917)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(COLOMBO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MANCINO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTELLI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(GORIA)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(JERVOLINO RUSSO)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(GIOVANNI ANGELO FONTANA)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI
(TESINI)

CON IL MINISTRO *AD INTERIM* DELLA MARINA MERCANTILE
(TESINI)

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(PAGANI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GUARINO)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(VITALONE)

CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(BONIVER)

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(RONCHEY)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RIPA DI MEANA)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(ALESSANDRO FONTANA)

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 17 marzo 1993*

(Relatore: **Franco FOSCHI**)

NOTA: Testo riformulato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) il 21 luglio 1993, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea il 20 luglio 1993. In data 22 luglio 1993 l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 123 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, atto finale e relativi allegati.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, **atto finale e relativi allegati.**

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

Identico.

*(Per il testo dell'accordo si veda lo stampato n. 2423.
Si riportano di seguito i testi dell'atto finale, dei
relativi allegati e del verbale di rettifica dell'accordo
medesimo).*



ATTO FINALE

I plenipotenziari, :

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA PORTOGHESE

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

qui di seguito denominate "Stati membri", e

della COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate "Comunità",

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI UNGHERIA, qui di seguito denominata "UNGHERIA",

dall'altra,

riuniti a Bruxelles il sedici dicembre millenovecentonovantuno per la firma dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di UNGHERIA, dall'altra,

hanno adottato i testi elencati in appresso :

l'accordo europeo, nonché i seguenti protocolli :

- Protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi d'abbigliamento
- Protocollo n° 2 sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
- Protocollo n° 3 sul regime commerciale per i prodotti agricoli trasformati
- Protocollo n° 4 sulle norme di origine
- Protocollo n° 5 sulle disposizioni specifiche relative agli scambi tra l'Ungheria, la Spagna e il Portogallo
- Protocollo n° 6 sull'assistenza reciproca nel settore doganale
- Protocollo n° 7 sulle concessioni con limiti annui

OPEA, d
e del

E
uito

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari dell'Ungheria hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale :

Dichiarazione comune relativa all'articolo 7, paragrafo 4 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 37, paragrafo 1 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 37 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 38 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 47 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo III dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitoli II, III e IV dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 56, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 58 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 59 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 62 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 6, articolo 5 dell'accordo.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari dell'Ungheria hanno inoltre preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso e allegati al presente atto finale :

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'articolo 66 dell'accordo

Accordo in forma di scambio di lettere relativo ad alcune disposizioni nei settori dei suini e dei pollami

Scambio di lettere relativo al transito

Scambio di lettere relativo alle infrastrutture di trasporto terrestre.

I plenipotenziari dell'Ungheria hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale :

Dichiarazione della Comunità relativa al titolo IV, capitolo I dell'accordo

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n° 2 sui prodotti CECA

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale :

Dichiarazione dell'Ungheria relativa all'articolo 7 dell'accordo

Dichiarazione dell'Ungheria relativa all'articolo 10 dell'accordo

Dichiarazione dell'Ungheria relativa all'articolo 44 dell'accordo

Lettera del governo dell'Ungheria relativa al protocollo n° 2 dell'accordo

Dichiarazione dell'Ungheria relativa agli allegati IXa e XIc dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì sedici dicembre millenovecentonovantuno.

DICHIARAZIONI COMUNI

1. Articolo 7, paragrafo 4

La Comunità e l'Ungheria confermano che qualora si proceda ad una riduzione dei dazi mediante una sospensione di dazi per un periodo di tempo particolare, tali dazi ridotti sostituiscono i dazi di base solo per la durata di tale sospensione e che, qualora sia decisa una sospensione parziale di dazi, viene tutelato il margine preferenziale tra le Parti.

2. Articolo 37, paragrafo 1

Si conviene che il concetto "condizioni e modalità applicabili in ciascuno degli Stati membri" include, all'occorrenza, le norme comunitarie.

3. Articolo 37

Si conviene che il termine "bambini" è definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

4. Articolo 38

Si conviene che il termine "membri della loro famiglia" è definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

5. Titolo IV, capitolo II

Fatte salve le disposizioni del titolo IV, capitolo IV, le Parti concordano che il trattamento applicato ai cittadini o alle imprese di una Parte è considerato meno favorevole di quello applicato a quelli dell'altra Parte se tale trattamento è ufficialmente o di fatto meno favorevole di quello concesso a cittadini o imprese della controparte.

6. Articolo 47

Le Parti concordano che le norme previste all'articolo 48 possono essere destinate, fra l'altro, alla tutela di creditori e partner commerciali.

7. Titolo IV, capitolo III

Le Parti fanno il possibile per raggiungere un risultato reciprocamente soddisfacente nel contesto dei negoziati sui servizi attualmente in corso in seno all'Uruguay Round.

8. Titolo IV, capitoli II, III e IV

Qualsiasi problema derivante dall'attuazione dell'Atto ungherese n° XVI del 1991 sulle concessioni sarà, su richiesta della Comunità, oggetto di consultazioni in seno al consiglio di associazione.

9. Articolo 56, paragrafo 3

Le Parti dichiarano che gli accordi di cui all'articolo 56, paragrafo 3 mirano ad estendere quanto più ampiamente possibile alle relazioni tra Comunità e Ungheria i regolamenti e le politiche applicabili nella Comunità e negli Stati membri nel settore dei trasporti.

10. Articolo 58

Il solo fatto di esigere un visto per persone fisiche di talune parti e non per quelle di altre non va considerato invalidante o riduttivo dei vantaggi previsti da un impegno specifico.

11. Articolo 59

Quando il consiglio di associazione è chiamato ad adottare misure finalizzate all'ulteriore liberalizzazione nel settore dei servizi o delle persone, deve altresì stabilire per quali operazioni connesse con tali misure sono autorizzati versamenti in valuta convertibile.

12. Articolo 62

Le Parti non fanno uso improprio delle disposizioni sul segreto professionale per impedire l'accesso a informazioni in materia di concorrenza.

13. Articolo 65

Le Parti concordano che ai fini dell'attuazione del presente accordo di associazione, il concetto di "proprietà intellettuale, industriale e commerciale" è inteso in senso analogo a quello dell'articolo 36 del trattato CEE e include, in particolare, la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dei brevetti, del disegno industriale, dei marchi commerciali e di servizi, del software, delle topografie di circuiti integrati, delle indicazioni geografiche, nonché della protezione contro la concorrenza sleale e la tutela delle informazioni riservate in materia di know-how.

14. Protocollo n° 6, articolo 5

Le Parti contraenti sottolineano che il riferimento contenuto in questo articolo alle rispettive normative può coprire, se del caso, qualsiasi impegno internazionale cui possono essere vincolate, come la Convenzione de l'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale.

SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E L'UNGHERIA PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 66

A. Lettera della Comunità

Signor

mi pregio riferirmi alle discussioni riguardanti l'articolo 66 dell'accordo europeo.

Confermo con la presente che, per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 66 dell'accordo europeo, la partecipazione alle gare d'appalto in Ungheria concessa alle imprese comunitarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo ai sensi dell'articolo 66 si applica alle imprese comunitarie stabilite in Ungheria in forma di consociate come indicato all'articolo 44, e nelle forme di cui all'articolo 54. In deroga alle disposizioni dell'articolo 66, le imprese comunitarie stabilite in Ungheria in forma di filiali e agenzie, come indicato all'articolo 44, possono partecipare alle gare d'appalto in Ungheria al più tardi al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il governo della Repubblica di Ungheria è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor

, l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

B. Lettera dell'Ungheria

Signor

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

"Mi pregio riferirmi alle discussioni riguardanti l'articolo 66 dell'accordo europeo

Confermo con la presente che, per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 66 dell'accordo europeo, la partecipazione alle gare d'appalto in Ungheria concessa alle imprese comunitarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo ai sensi dell'articolo 66 si applica alle imprese comunitarie stabilite in Ungheria in forma di consociate come indicato all'articolo 44, e nelle forme di cui all'articolo 54. In deroga alle disposizioni dell'articolo 66, le imprese comunitarie stabilite in Ungheria in forma di filiali e agenzie, come indicato all'articolo 44, possono partecipare alle gare d'appalto in Ungheria al più tardi al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il Governo della Repubblica di Ungheria è d'accordo su quanto precede."

Mi pregio comunicarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor _____, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo ungherese

ACCORDO

IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA'
E L'UNGERIA RELATIVO AD ALCUNE DISPOSIZIONI
NEI SETTORI DEI SUINI E DEL POLLAME

LETTERA N. 1

Bruxelles,

Signor

mi prego far riferimento ai colloqui sul regime commerciale per alcuni prodotti agricoli svoltisi tra la Comunità e la Repubblica di Ungheria nel quadro dei negoziati per l'accordo europeo.

Mi prego confermarLe che, qualora la Comunità intenda applicare prelievi supplementari, nei settori dei suini e del pollame, per i prodotti elencati negli allegati VIIIa e Xb dell'accordo interinale, originari dell'Ungheria, essa ne informerà le autorità ungheresi. Le parti terranno consultazioni entro 3 giorni lavorativi al fine di scambiare tutte le informazioni utili per consentire alla Comunità di valutare la necessità di introdurre tali misure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica di Ungheria approva il contenuto della presente.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio delle Comunità europee

LETTERA N. 2

Bruxelles,

Signor

mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

"mi prego far riferimento ai colloqui sul regime commerciale per alcuni prodotti agricoli svoltisi tra la Comunità e la Repubblica di Ungheria nel quadro dei negoziati per l'accordo europeo.

Mi prego confermarLe che, qualora la Comunità intenda applicare prelievi supplementari, nei settori dei suini e del pollame, per i prodotti elencati negli allegati VIIIa e Xb dell'accordo interinale originari dell'Ungheria, essa ne informerà le autorità ungheresi. Le parti terranno consultazioni entro 3 giorni lavorativi al fine di scambiare tutte le informazioni utili per consentire alla Comunità di valutare la necessità di introdurre tali misure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica di Ungheria approva il contenuto della presente."

Mi prego confermarLe che il mio Governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor

l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Ungheria

SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA ("COMUNITA'")
E L'UNGHERIA PER QUANTO RIGUARDA IL TRANSITO

A. Lettera dell'Ungheria

Signor

nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ungheria, dall'altra, è stato convenuto quanto segue :

1. le parti contraenti dell'accordo europeo non adottano alcuna misura che possa pregiudicare la situazione derivante dall'applicazione degli attuali accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e l'Ungheria ;
- 2.a in particolare, nel quadro di una soluzione globale dei problemi di transito attraverso l'Ungheria per gli Stati membri della Comunità più direttamente interessati, l'Ungheria concede, oltre all'attuale contingente già accordato conformemente agli accordi bilaterali per il 1991, i seguenti permessi per il 1992 :

	<u>1992</u>
non tassati	0
tassabili	5 200
paesi terzi ⁽¹⁾	100

Tutti i permessi non tassati e tassabili comprendono i viaggi di andata e ritorno. Per il 1993 e il 1994, il numero complessivo di permessi non tassati e tassabili sarà aumentato del 5 % l'anno, di modo che i permessi supplementari ammonteranno a 300 permessi non tassati e 6 160 permessi tassabili nel 1993, e a 615 permessi non tassati e 7 168 permessi tassabili nel 1994. Il numero di permessi supplementari per paesi terzi rimane fissato a 100 permessi l'anno per il 1993 e per il 1994.

(1) Tutti i permessi esistenti o supplementari per paesi terzi possono essere scambiati con permessi di transito nel rapporto di 1:2 (1 permesso per paesi terzi per 2 permessi di transito).

2.b Il suddetto tasso di incremento del 5 % annuo applicato nel 1993 e nel 1994 ai permessi non tassati e tassabili è soggetto a revisione, nel rispetto del principio dello standstill, nel caso in cui entri in vigore un accordo bilaterale sui trasporti tra la Comunità e l'Ungheria prima della fine del 1994. Qualora un simile accordo possa entrare in vigore solo in data successiva, i suddetti permessi sono oggetto di negoziato, nel rispetto del principio dello standstill.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità sul contenuto della presente.

Voglio accettare, Signor _____, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo dell'Ungheria

B. Lettera della Comunità

Signor

mi prego confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

"nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ungheria, dall'altra, è stato convenuto quanto segue :

1. le parti contraenti dell'accordo europeo non adottano alcuna misura che possa pregiudicare la situazione derivante dall'applicazione degli attuali accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e l'Ungheria ;
- 2.a in particolare, nel quadro di una soluzione globale dei problemi di transito attraverso l'Ungheria per gli Stati membri della Comunità più direttamente interessati, l'Ungheria concede, oltre all'attuale contingente già accordato conformemente agli accordi bilaterali per il 1991, i seguenti permessi per il 1992 :

	<u>1992</u>
non tassati	0
tassabili	5 200
paesi terzi (1)	100

Tutti i permessi non tassati e tassabili comprendono i viaggi di andata e ritorno. Per il 1993 e il 1994, il numero complessivo di permessi non tassati e tassabili sarà aumentato del 5 % l'anno, di modo che i permessi supplementari ammonteranno a 300 permessi non tassati e 6 160 permessi tassabili nel 1993, e a 615 permessi non tassati e 7 168 permessi tassabili nel 1994. Il numero di permessi supplementari per paesi terzi rimane fissato a 100 permessi l'anno per il 1993 e per il 1994.

(1) Tutti i permessi esistenti o supplementari per paesi terzi possono essere scambiati con permessi di transito nel rapporto 1:2 (1 permesso per paesi terzi per 2 permessi di transito).

2. b Il suddetto tasso di incremento del 5 % annuo applicato nel 1993 e nel 1994 ai permessi non tassati e tassabili è soggetto a revisione, nel rispetto del principio dello standstill, nel caso in cui entri in vigore un accordo bilaterale sui trasporti tra la Comunità e l'Ungheria prima della fine del 1994. Qualora un simile accordo possa entrare in vigore solo in data successiva, i suddetti permessi sono oggetto di negoziato, nel rispetto del principio dello standstill.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità sul contenuto della presente."

Mi pregio confermare che la Comunità europea è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor _____, l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

SCAMBIO DI LETTERE TRA LA
COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA ("COMUNITA'")
E L'UNGHERIA PER QUANTO RIGUARDA LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO TERRESTRE

A. Lettera della Comunità

Signor

mi prego confermarLe con la presente la posizione della Comunità, espressa nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ungheria, dall'altra, in base alla quale, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti dall'accordo, la Comunità finanziaria, all'occorrenza, il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compresi le strade, le ferrovie, le vie navigabili e il trasporto combinato.

A questo proposito, prendo atto del desiderio espresso dall'Ungheria di considerare prioritari i progetti relativi al traffico di transito attraverso l'Ungheria, quali l'ammodernamento e la costruzione di linee ferroviarie tra Hegyeshalom e Budapest e tra Budapest e Kelebia, che rappresentano importanti corridoi per il transito comunitario.

Prendo atto altresì dell'auspicio espresso dall'Ungheria che le discussioni relative a quanto sopra possano iniziare al più presto, senza pregiudizio per la valutazione dei progetti in base alle procedure attualmente in vigore.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

B. Lettera della Repubblica di Ungheria

Signor

mi pregio confermare di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

"mi pregio confermarLe con la presente la posizione della Comunità, espressa nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ungheria, dall'altra, in base alla quale, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti dall'accordo, la Comunità finanziaria, all'occorrenza, il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compresi le strade, le ferrovie, le vie navigabili e il trasporto combinato.

A questo proposito, prendo atto del desiderio espresso dall'Ungheria di considerare prioritari i progetti relativi al traffico di transito attraverso l'Ungheria, quali l'ammodernamento e la costruzione di linee ferroviarie tra Hegyeshalom e Budapest e tra Budapest e Kelebia, che rappresentano importanti corridoi per il transito comunitario.

Prendo atto altresì dell'auspicio espresso dall'Ungheria che le discussioni relative a quanto sopra possano iniziare al più presto, senza pregiudizio per la valutazione dei progetti in base alle procedure attualmente in vigore.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente."

Mi pregio confermarLe che il Governo dell'Ungheria è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Repubblica di Ungheria

DICHIARAZIONI UNILATERALI

Dichiarazioni della Comunità europea1. Titolo IV, Capitolo I

La Comunità dichiara che in nessun caso le disposizioni del Capitolo I "circolazione dei lavoratori" devono essere interpretate come limitazione di competenze degli Stati membri per quanto riguarda l'entrata e la permanenza sul loro territorio di lavoratori e dei membri della loro famiglia.

2. Articolo 8, paragrafo 4 del Protocollo n° 2 sui prodotti CECA

Si conviene che la possibilità di una proroga eccezionale del periodo di cinque anni è rigorosamente limitata al caso particolare dell'Ungheria e non altera la posizione della Comunità in relazione ad altri casi, né pregiudica gli impegni internazionali. L'eventuale deroga prevista al paragrafo 4 tiene conto delle particolari difficoltà dell'Ungheria nella ristrutturazione del settore siderurgico e del fatto che tale processo è stato avviato solo recentemente.

Dichiarazioni dell'Ungheria1. Articolo 7

L'Ungheria si impegna ad adottare al più presto la nomenclatura combinata.

2. Articolo 10

L'Ungheria riduce i dazi doganali all'importazione applicabili in Ungheria ai prodotti originari della Comunità in misura tale da garantire che il valore degli scambi esenti da dazi doganali sia, a decorrere dal 1° gennaio 1994, almeno pari al 25 % del totale delle importazioni industriali dalla Comunità sulla base delle statistiche disponibili dell'anno più recente.

3. Articolo 44

Benché in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, l'Ungheria si impegni a concedere il trattamento nazionale alle imprese e ai cittadini della Comunità entro la fine della prima fase di cui all'articolo 6, secondo le disposizioni sospensive di cui all'articolo 44, paragrafo 2, tale regime è già concesso dall'entrata in vigore dell'accordo nella maggior parte dei settori economici, ad esempio nelle seguenti industrie :

manufatti, metallurgia, elettroingegneria, elettronica di consumo, attrezzature di trasporto, attrezzature per telecomunicazioni, chimica, farmaceutica, materiali da costruzione, legno e carta, tessuti, cuoio e abbigliamento, calzature, vetro, ceramica, arredamento, stampa, trasformazione alimentare.

LETTERA DEL GOVERNO UNGHERESE ALLA COMUNITA'
RELATIVA AL PROTOCOLLO N° 2

Il Governo dell'Ungheria dichiara che non invocherà le disposizioni del protocollo n° 2 sui prodotti CECA, e in particolare l'articolo 8, per non rimettere in questione la compatibilità con questo protocollo degli accordi conclusi dall'industria carboniera della Comunità con le aziende dell'energia elettrica e con l'industria siderurgica per garantire la vendita del carbone comunitario.

DICHIARAZIONE

relativa agli allegati IX a e XI c dell'accordo

L'Ungheria conferma la propria intenzione di aumentare a scadenze regolari, previa consultazione con le Comunità europee, il numero dei prodotti compresi nell'elenco di cui all'allegato IX a nel corso del periodo di transizione di cinque anni, di modo che alla fine di tale periodo un numero considerevole di prodotti attualmente compresi nell'allegato XI c non sia più soggetto ad alcuna restrizione quantitativa.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ACTA DE CORRECCIÓN DE ERRORES
DEL ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACIÓN
ENTRE LES COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS,
POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE HUNGRÍA, POR OTRA

BERIGTIGELSESPROTOKOL
TIL EUROPAFTALEN OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING
MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER
PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN UNGARN PÅ DEN ANDEN SIDE

PROTOKOLL UBER DIE BERICHTIGUNG
DES EUROPA-ABKOMMENS ZUR GRÜNDUNG EINER ASSOZIATION ZWISCHEN
DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN UND IHREN MITGLIEDSTÄATEN
EINERSEITS UND DER REPUBLIK UNGARN ANDERERSEITS

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ,
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ

PROTOCOL OF CORRECTION
TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE
ONE PART, AND THE REPUBLIC OF HUNGARY, OF THE OTHER PART

PROCES-VERBAL DE RECTIFICATION
DE L'ACCORD EUROPÉEN ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, D'AUTRE PART

VERBALE DI RETTIFICA
DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ
EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DALL'ALTRA

PROCES-VERBAAL VAN VERBETERING
VAN DE EUROPA-OVEREENKOMST WAARBIJ EEN ASSOCIATIE WORDT TOT STAND
GEBRACHT TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
EN HUN LID-STATEN, ENERZIJD, EN DE REPUBLIEK HONGARIJE, ANDERZIJD

ACTA DE RECTIFICAÇÃO
AO ACORDO EUROPEU QUE CRIA UMA ASSOCIAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES
EUROPEIAS E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO,
E A REPÚBLICA DA HUNGRIA, POR OUTRO

HELYREIGAZÍTÁSI JEGYZŐKÖNYV
AZ EGYRÉSZT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ÉS TAGÁLLAMAİK, MÁSRÉSZT A MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI TÁRSULÁST LÉTREHOZÓ EURÓPAI
MEGÁLLAPODÁSHOZ

Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi

P.V./CEE/H/X 1



per copia conforme

[Handwritten signature]

VERBALE DI RETTIFICA

**DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA
LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DALL'ALTRA**

IL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, nella sua funzione di depositario dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, in seguito denominato "accordo",

Avendo constatato che il testo dell'accordo, la cui copia certificata conforme è stata notificata alle parti firmatarie il 7 aprile 1993, contiene errori materiali,

Avendo portato a conoscenza delle parti firmatarie dell'accordo tali errori nonché proposte di correzione, indicando come termini per la formulazione di eventuali obiezioni a dette proposte le date, rispettivamente, del 30 aprile 1993 e del 31 maggio 1993,

Avendo constatato che nessuna parte firmataria a mosso obiezioni alla data di scadenza si detti termini,

HA PROCEDUTO in data odierna alla correzione degli errori in questione, come indicato in allegato, nei testi dell'accordo facenti fede ed ha redatto il presente verbale di rettifica, copia del quale è comunicata alle parti contraenti; il testo così corretto sostituisce il testo erroneo.

Hecho en Bruselas, el siete de junio de mil novecientos noventa y tres.

Udfærridiget i Brussel, den syvende juni nitten hundrede treoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel, am siebten Juni neunzehnhundertdreundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις επτά Ιουνίου χίλια εννιακόσια εννεήντα τρία.

Done at Brussels on the seventh day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-three.


Fait à Bruxelles, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Fatto a Bruxelles, addì sette giugno millenovecentonovantatre.

Gedaan te Brussel, de zevende juni negentienhonderd drie-en-negentig.

Feito em Bruxellas, em sete de Junho de mil novecentos noventa e tres.

Kelt Brüsszelben, 1993. június 7-én.



N. ERSBØLL

Secretario General
del Consejo de las
Comunidades Europeas

Generalsekretær
for Rådet for De
europæiske Fællesskaber

Generalsekretär
des Rates der
Europäischen Gemeinschaften

Γενικός Γραμματέας
του Συμβουλίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Secretary-General
of the Council of the
European Communities

Secrétaire Général
du Conseil des
Communautés européennes

Segretario Generale
del Consiglio delle
Comunità Europee

Secretaris-Generaal
van de Raad der
Europese Gemeenschappen

Secretário-Geral
do Conselho das
Comunidades Europeias

ALLEGATO

Articolo 30

Anziché: "...in quantità maggiorate o in condizione tali da..."
leggasi: "...in quantità maggiorate e in condizioni tali da..."

Protocollo No. 5Articolo 1 e articolo 8

Anziché: "...al titolo I..."
leggasi: "...al titolo III..."

Articolo 1

Anziché: "...nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità Europee..."
leggasi: "...nell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alle Comunità Europee..."

Articolo 11 paragrafo 3

Anziché: "...(CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 un dazio che ridurrà la differenza tra il dazio effettivamente applicato e il dazio preferenziale in base al seguente calendario:

- il 1° gennaio 1992 la differenza..."

leggasi: "...(CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 822/87 un dazio che ridurrà la differenza tra il dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1990 e il dazio preferenziale in base al seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo, la differenza..."

Allegato D

- Occorre aggiungere la posizione 0701 90 51
- La posizione 2204 29 19 è sostituita da 2204 29 10.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.


O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Bruselas,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi'
Brüssel,
Bruxelas, em

0 8. VI. 1993

Por el Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas
For Generalsekretæren for Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Gemeinschaften
Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Secretary-General of the Council of the European Communities
Pour le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes
Per il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad der Europese Gemeenschappen
Pelo Secretário-Geral do Conselho das Comunidades Europeias

A. DUBOIS
Directeur Général



CONSILIUM